



# COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

## IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DECRETA

COPIA DECRETO

**Numero 17 Del 04-07-2023**

<b>OGGETTO:</b>	Costituzione e resistenza nel giudizio di Appello promosso da Avv. Giovanni Fratangelo avverso la Sentenza n. 768/2022 del Tribunale di Campobasso - Nomina legale difensore dell'Ente.
-----------------	---

Pubblicata il 04-07-2023 prot. 76

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di luglio ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

## IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

### PRELIMINARMENTE RILEVATO che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 531 del 31/12/2022 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2023 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 27/01/2023 è stato nominato, sino alla data del 31/12/2023, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

**Vista** la proposta di decreto concernente l'argomento in oggetto;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 ed in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

**Acquisiti** i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

### D E C R E T A

**Di fare** propria la proposta di decreto n. 16 del 22/06/2023 corredata dai relativi pareri di cui all' art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute.

**Di dare** mandato al Responsabile del Servizio per i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti al presente decreto.

Il Commissario Liquidatore della  
Comunità Montana "Molise Centrale"  
F.to Avv. Domenico Marinelli

**PROPOSTA DI DECRETO N. 17 DEL 03-07-2023  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PRELIMINARMENTE RILEVATO** che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 531 del 31/12/2022 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2023 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 27/01/2023 è stato nominato, sino alla data del 31/12/2023, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

**VISTO** il decreto n. 28 del 31/12/2022 con il quale vengono assegnate allo scrivente i compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Tecnici – Economici e Forestali e le mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma del TUEL 267/2000;

**CONSIDERATO:**

- che con atto di citazione pervenuto al protocollo di questo Ente il giorno 08/11/2019 al n. 1927, l'avv. Giovanni Fratangelo, a mezzo del suo legale di fiducia, avv. Luigi De Rosa, ha citato la Comunità Montana "Molise Centrale", in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., a comparire innanzi all'instato Tribunale, Sezione e Giudice designandi, il giorno 26 febbraio 2020, o diversa data utile, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza, affinché il Tribunale adito dichiarasse che la convenuta Comunità Montana Molise Centrale si è arricchita, senza giusta causa, in danno dell'attore Fratangelo, per la fornitura di beni e servizi da parte della Ditta Maio e, per l'effetto, condannasse la Comunità Montana "Molise Centrale" in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad indennizzare l'attore della correlativa diminuzione patrimoniale pari alla somma di € 17.758,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; - accertare e dichiarare che il maggior depauperamento dell'attore (pari a complessivi € 20.000,00) è dovuto all'ingiustificato comportamento omissivo dei funzionari e dei dirigenti della Comunità Montana "Molise Centrale" e, per l'effetto, condannasse la Comunità Montana "Molise Centrale" al risarcimento dei danni, ingiustamente patiti dall'odierno attore in conseguenza del comportamento gravemente negligente del convenuto, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. - Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

- che con sentenza n. 768/2022 il Tribunale di Campobasso dichiarava l'inammissibilità della domanda e condannava l'avv. Giovanni Fratangelo al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ente;

**VISTA** la nota dell'avv. Antonio De Benedittis, acquisita al protocollo n. 943 in data 06/06/2023, con la quale ha trasmesso copia dell'atto di appello proposto dall'Avv. Giovanni Fratangelo avverso la suddetta sentenza n. 768/2022;

**DATO ATTO** che la Comunità Montana non dispone di un autonomo ufficio legale previamente istituito ed attrezzato per affrontare le numerose problematiche giuridiche che incombono sull'attività gestionale dell'amministrazione stessa, né d'altro canto sono rinvenibili nell'organico dell'ente figure professionali in grado di offrire qualificata consulenza nelle materie legali o di assicurare la tutela giudiziaria di volta in volta necessaria;

**RITENUTA** la necessità di conferire incarico legale per procedere con immediatezza alla costituzione in giudizio avverso il citato atto di appello;

**CONSIDERATO** che il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto, pari ad € 2.615,40 oltre spese generali 15 %, Cassa ed Iva se dovuta, può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta dal D.M. 10/03/2014 n. 55 applicando le tariffe minime e applicando una ulteriore decurtazione del 10 %;

**VISTO** che al finanziamento dell'incarico professionale in parola si provvede mediante imputazione della spesa al bilancio di previsione per l'esercizio corrente;

**CONSTATATO** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTO** lo schema di convenzione di servizio;

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZF23BC615E;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sulla proposta del presente decreto da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria;

**DATO ATTO** che è stata acquisita da parte del Ragioniere, anche l'attestazione relativa alla copertura finanziaria;

### **PROPONE**

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di costituirsi e resistere nel giudizio di appello, innanzi alla Corte di Appello di Campobasso, proposto dall'Avv. Giovanni Fratangelo avverso la sentenza del tribunale di Campobasso n. 768/2022;
- Di conferire, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e per garantire la continuità della linea difensiva, l'incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente, all'Avv. Antonio De Benedittis, per una spesa pari ad € 2.615,40 oltre spese 15 % e Cap,

ed Iva se dovuta, per un totale complessivo di € 3.816,18, salvo il caso in cui l'appello venga rigettato e la controparte venga condannata a pagare anche spese ed onorari del legale dell'Ente (così come è già avvenuto dinanzi al Tribunale);

- Di approvare l'allegato schema di convenzione di incarico professionale;
- Di stabilire che l'onorario giudiziale, le spese e i diritti come precedentemente determinate, sono imputati alla Missione/Programma codice 01.02-1.03.02.11.006 cap. **1637** impegno n. **60** del corrente bilancio di previsione 2023;
- Di conferire ampio mandato al Legale rappresentate pro-tempore dell'Ente per la firma del mandato e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi;
- Di autorizzare, altresì, il Legale rappresentate pro-tempore dell'Ente per ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento;
- Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso, sono evincibili dall'allegato disciplinare d'incarico professionale regolante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e il libero professionista aggiudicatario del servizio oggetto dell'affidamento (allegato 1);
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luigi Barbieri;

\*\*\*\*\*

### **DISCIPLINARE D'INCARICO**

L'anno duemilaventidue il giorno ..... del mese di ..... in Ferrazzano nella sede della Comunità Montana tra il Commissario Liquidatore dell'Ente avv. Domenico Marinelli, domiciliato per la carica in c.da Vazzieri - Poggio Verde n. 2, P. IVA 00095030706 di seguito denominato "Committente" e l'avv. Antonio DE BENEDITTIS, iscritto al Foro della Provincia di Campobasso, con studio in Campobasso alla via Mazzini n. 40/b, C.F.: DBNNTN84E07B519X, di seguito denominato "Professionista".

Premesso che il Committente intende conferire incarico professionale di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale avente ad oggetto la difesa nel giudizio di appello, dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso, avverso la sentenza n. 768/2022 promosso dall'Avv. Giovanni Fratangelo.

### **RICEVUTO**

il consenso al trattamento dei dati personali, ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio e di cui al D.lvo 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, riportate tutte in calce al presente accordo,

### **DISCIPLINANO IL PRESENTE INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Il sottoscritto avv. Domenico Marinelli, Commissario Liquidatore della Comunità Montana intestata, in esecuzione del disposto del decreto n. ... del .../.../2021, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge,

## CONFERISCE

all'avv. all'avv. Antonio DE BENEDITTIS, iscritto al Foro di Campobasso, con studio in Campobasso alla via Mazzini n. 40/b, C.F.: DBNNTN84E07B519X, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso lo studio legale del predetto difensore, l'incarico professionale di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale avente ad oggetto il giudizio di appello, dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso avverso la sentenza n. 768/2022, promosso dall'Avv. Giovanni Fratangelo.

L'avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale della Comunità Montana, e delle clausole di seguito elencate.

**1.** L'incarico non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e sarà prestato dal legale con lavoro prevalentemente proprio, senza vincoli di dipendenza, senza inserimento nell'attività organizzativa della Comunità Montana e senza facoltà di utilizzare il personale dell'Ente per incombenze di qualsiasi natura.

**2.** A tal fine, il Commissario Liquidatore rilascia giusta e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura, l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed altra determinazione, senza alcun obbligo di conferire incarichi al medesimo avvocato.

**3.** L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale sulla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici sull'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione d'eventuali atti di transazione.

In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

Egli s'impegna a svolgere una relazione per iscritto, anche in forma sintetica, su ciascun adempimento processuale attuato, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione copia d'ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

**4.** La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Ente.

**5.** L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso d'ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di

terzi, né ricorre alcun'altra situazione d'incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche alla presenza di una sola delle predette condizioni d'incompatibilità.

6. L'Avvocato incaricato s'impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni d'incompatibilità richiamate nel precedente punto 5. In caso d'omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 5.

7. Il compenso con il predetto avvocato, è determinato ai sensi dell'art. 1 del D.M. 55/2014 con riferimento ai parametri minimi (per l'intero grado di giudizio), che lo stesso accetta, per le seguenti prestazioni professionali:

• per la fase di studio	€	567,00
• per la fase introduttiva	€	461,00
• per la fase istruttoria/trattazione	€	922,00
• per la fase decisionale	€	956,00

e con un ulteriore decurtazione del 10 %, e quindi per **€ 2.615,40** oltre CNPA ed IVA come per legge e rimborso forfettario 15% e, quindi, per un totale complessivo di **€ 3.816,18**.

Resta salvo il diritto del professionista alla corresponsione del maggior compenso ove così determinato dalla Corte di Appello di Campobasso in fase di liquidazione delle spese giudiziali in danno della controparte, in caso di recupero nei confronti di quest'ultima.

8. il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario o assegno alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:

- 100 % del compenso alla conclusione di ogni procedimento/fase, dopo la costituzione in giudizio, salvo la ripetizione dell'indebitato nel caso di liquidazione delle spese giudiziali in danno della controparte;
- il saldo a chiusura della pratica (pronuncia della sentenza, raggiungimento dell'accordo con controparte: sottoscrizione dell'accordo preliminare, della dichiarazione di intenti, ecc.)

9. Ai fini della presentazione della parcella s'intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c., o in ogni modo alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

A tal fine, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede, il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Ente.

10. Per poter procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 45 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo dell'Ente. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c.. Resta in ogni caso salvo quanto previsto per la fattispecie di cui al punto 9.

11. Nel ribadire la particolare natura delle spese legali - dove, tra l'altro, la sua scadenza è incerta e che quindi comporta una complessa gestione contabile per l'Amministrazione - il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo oltre quella data saranno senza effetto e, eventualmente, restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi d'alcun genere.

**12.** L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

**13.** L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

**14.** Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere prima approvata dall'amministrazione comunitaria.

**15.** Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

**16.** La Comunità Montana ha facoltà di recedere dal rapporto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata, munita dell'avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso fino a quella data espletata.

Il legale incaricato ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne derivi alla Comunità Montana.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizi alla Comunità Montana.

**17.** Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

**18.** Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

**19.** La Comunità Montana viene resa edotta della polizza assicurativa professionale dell'avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa ..... n. ...., stipulata il ....., con scadenza al ..... e massimale di Euro .....

PER L'AMMINISTRAZIONE  
Avv. Domenico Marinelli

L'AVVOCATO INCARICATO  
Avv. Antonio DE BENEDETTIS

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole riportate agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del presente disciplinare d'incarico.

PER L'AMMINISTRAZIONE  
Avv. Domenico Marinelli

L'AVVOCATO INCARICATO  
Avv. Antonio DE BENEDETTIS



## ALLEGATO A

### INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali dei quali lo Studio Legale dell'Avvocato in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della presente pratica, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale conferito, in ambito professionale, stragiudiziale e giudiziale.
2. Modalità del trattamento dei dati. A) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, co. 1, lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. B) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. C) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è ....., Via ....., Tel. ...., Fax ....., E-mail .....
10. Antiriciclaggio. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D. Lgs. n. 56/2004. A questo riguardo l'Amministrazione dichiara di essere la diretta interessata alla prestazione, ovvero dichiara che il titolare effettivo della prestazione è la Comunità Montana "Molise Centrale".

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli artt. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i dati personali comuni, sensibili e giudiziari.

Firma del Professionista  
Avv. Antonio DE BENEDITTIS

Stampato su [www.comunitamontanamolisecentrale.it](http://www.comunitamontanamolisecentrale.it)

## **LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Vista la su estesa proposta di decreto;  
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

### **ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li **04-07-2023**

**La Posizione Organizzativa**  
**F.to Geom. Luigi BARBIERI**

## **LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la su estesa proposta di decreto;  
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

### **ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

### **ATTESTA**

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell'impegno di spesa:

Li **04-07-2023**

**La P.O. Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Geom. Luigi BARBIERI**

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 04-07-2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Ferrazzano li 04-07-2023

La Posizione Organizzativa  
F.to Geom. Luigi BARBIERI

---

**REGISTRO GENERALE N. 76**

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 04-07-2023

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 04-07-2023

Ferrazzano li 04-07-2023

La Posizione Organizzativa  
F.to Geom. Luigi BARBIERI

---

Copia conforme all'originale

La Posizione Organizzativa  
Geom. Luigi BARBIERI

Ferrazzano li .....

---